Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 2 dicembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato concernente la corresponsione del premio della Repubblica agli operai e agli impiegati, con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1946, n. 270, deve indicarsi con la data del 16 settembre anzichè con quella del 9 ottobre.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA MILITARE

Concessione di decorazioni al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Su proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina militare;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » del capitano di corvetta MARINO FASAN con la seguente motivazione:

« Comandante di silurante di scorta isolata a convoglio attaccato da forza navale, con ardita e decisa manovra dirigeva sulle navi avversarie contrattaccandole con tutte le armi di bordo e attirando su di sè il violento e soverchiante fuoco. Con azione ispirata ad altissimo senso del dovere e guidata da elevato spirito aggressivo, col sacrificio della sua nave che crivellata di colpi affondava poco dopo e della sua giovane vita stroncata dal piombo avversario, adempiva appieno il compito di proteggere le unità mercantili a lui affidate, che, nel disorientamento del nemico tanto vigorosamente impegnato, riuscivano a sfuggire a sicura distruzione ».

(Mare Jonio, 2 giugno 1943).

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1946
Registro Marina militare n. 5, foglio n. 70.

(3872)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 354.
Stanziamento di fondi per spese di gestione e di funzionamento della Discoteca di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 467;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è modificato come appresso:
« Per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2, è stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro la somma annuale di L. 1.500.000, a partire dall'esercizio finanziario 1946-1947. E' autorizzato, altresì, per l'esercizio 1946-1947, uno stanziamento straordinario di L. 400.000, per le spese di trasferimento e sistemazione della sede della Discoteca ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Atti del Governo registro n. 2, foglio n. 195. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 355.

Ordinamento degli uffici di conciliazione della Valle d'Aosta.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti gli articoli 12, n. 3, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta.

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'istituzione degli uffici di conciliazione nei Comuni della Valle d'Aosta, o nelle relative borgate o frazioni, è disposta con decreto dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, previa deliberazione della Giunta del Consiglio stesso.

Art. 2.

Alla nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori provvede con decreto il Presidente del Consiglio della Valle, sentita la Giunta e su proposta dei relativi Consigli comunali, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Alla revoca e alla dispensa dall'ufficio per incapacità dipendente da motivi di salute, provvede con decreto il Presidente del Consiglio della Valle, sentita la Giunta, su proposta del presidente del Tribunale di Aosta. La dispensa per dimissioni volontarie è pronunciata con decreto dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 3.

All'autorizzazione, revoca o dispensa dall'esercizio delle funzioni di cancelliere o di ufficiale giudiziario di conciliazione, provvede con decreto il Presidente del Consiglio della Valle, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione della Valle d'Aosta è esercitata dal presidente del Tribunale di Aosta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Atti del Governo registro n. 2, foglio n. 196. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1946, n. 356.

Approvvigionamento dei grassi suini.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 193, recante sanzioni relative alla disciplina dei consumi, del commercio e del conferimento di prodotti agricoli soggetti a vincolo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, concernente la soppressione del Ministero dell'alimentazione e l'istituzione di un Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per il consumo a carattere familiare possono essere effettuate macellazioni di suini nei seguenti limiti:

a) un suino per anno e per ogni cinque persone di famiglia o frazione di tale numero;

b) un suino per ogni cinque persone conviventi per le case di cura, ospedali, sanatori, opere pie, comunità religiose, convitti.

Ai fini dell'approvvigionamento dei grassi, per ogni suino mattato debbono essere conferiti i seguenti quantitativi di lardo:

kg. 6 nelle provincie del Piemonte, Lombardia, Venezia Euganea, Emilia e Marche;

kg. 5 nelle provincie della Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi e Molise e Campania;

kg. 4 nelle provincie della Venezia Tridentina Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Almeno sette giorni prima della mattazione ciascun macellatore di cui al precedente art. 1 è tenuto a denunziare all'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura (Ucsea) il numero dei suini da macellare, esibendo la documentazione sul numero dei conviventi e la dichiarazione, da parte dell'Ufficio comunale annonario, della decurtazione dalle carte annonarie dei tagliandi per olio e grassi per un intero anno, nella proporzione, per ogni suino da mattare, di cinque decurtazioni, o frazione di tale numero, corrispondente ai componenti della famiglia o convivenza.

L'Ucsea predetto, quindi, rilascia il nulla osta per la mattazione, specificando se trattasi di macellazione familiare oppure per convivenza. Dei nulla osta rilasciati l'Ucsea deve dare comunicazione alla Sepral con elenchi quindicinali.

Art. 3.

I quantitativi di lardo conferiti a norma dell'art. 1 restano vincolati a disposizione della Sepral, la quale, promuovendo i provvedimenti prefettizi necessari, cu-

rerà la organizzazione della consegna, raccolta e conservazione del prodotto. Tale quantitativo sarà conteggiato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione sui piani di approvvigionamento di olio e grassi per la popolazione tesserata.

Art. 4.

Le aziende commerciali e industriali almeno un giorno prima di procedere alla macellazione, debbono presentare domanda per ogni suino o gruppo di suini da macellare alla Sepral per ottenere la relativa autorizzazione, indicando il peso e la razza del soggetto o dei soggetti da macellare. L'autorizzazione viene subordinata al rilascio di fideiussione o di cauzione pari al valore del presunto quantitativo di grasso ricavabile, tranne che l'azienda non assuma l'impegno di cui all'art. 5.

Tutti i grassi provenienti dai suini mattati a scopo di commercio o di utilizzazione industriale, sono vincolati a favore dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, presso la ditta macellatrice che li tiene a disposizione dell'Alto Commissariato stesso, curandone l'immagazzinamento e la buona conservazione.

La quantità dei grassi da destinare ad uso industriale, ad esclusione del lardo di mezzena, è stabilita dall'Alto Commissariato per l'alimentazione sulla base dei quantitativi di grassi ricavabili in relazione al peso e alla razza dei suini.

Art. 5.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha il potere di accertare, in via preventiva direttamente o per mezzo di organismi all'uopo incaricati, i quantitativi di grassi da vincolare presso le singole aziende, le quali, ove accettino tale accertamento, debbono assumere verso l'Alto Commissariato impegno scritto tanto per la quantità, quanto per la qualità e buona conservazione della merce, nonchè prestare cauzione o fideiussione pari al valore del prodotto vincolato, ammassabile in un bimestre.

Per i necessari controlli tali aziende hanno l'obbligo di comunicare alla fine di ogni settimana, all'Alto Commissariato per l'alimentazione o agli appositi organismi delegati, il numero dei suini macellati e il quantitativo dei grassi a disposizione dell'Alto Commissariato.

Art. 6.

Il movimento dei grassi suini è regolato come appresso:

a) mediante ordinativi delle Sezioni provinciali dell'alimentazione per i grassi vincolati provenienti dalle macellazioni per uso familiare di cui all'art. 1;

b) mediante ordinativi dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per i grassi provenienti dalle macellazioni a scopo commerciale o industriale di cui all'art. 4;

c) mediante permessi degli Uesea per il trasferimento dei grassi di spettanza dei produttori che abbiano ottemperato agli obblighi di conferimento, a chiunque destinati.

Art. 7.

Il prezzo dei grassi verrà stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 8.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha facoltà di disporre la consegna di determinate percentuali di prodotti lavorati sui quantitativi ottenuti dalla lavorazione industriale, disponendo, ove occorra, la denuncia delle giacenze.

Il prezzo di tale percentuale sarà stabilito tenuto conto della qualità dei salumi.

Art. 9.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione adotterà i provvedimenti necessari per l'attuazione delle norme del presente decreto.

Art. 10.

Le infrazioni alle disposizioni di cui al presente decreto sono punite a norma del decreto legislativo 5 ottobre 1946, n. 193 e del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 203. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1946, n. 357.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 357. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 151.950, disposta in suo favore, con atto pubblico in data 19 ottobre 1945, dal sig. Giulio Fiorazzo, per la propria famiglia, e dall'avv. Paolo Toffanin, per gli altri parenti ed amici, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Antonio Fiorazzo » e da conferirsi, annualmente, a quello studente bisognoso iscritto alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (biennio propedeutico d'ingegneria) dell'Università stessa, il quale abbia superato tutti gli esami consigliati per il primo anno di studio col maggiore risultato.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.

Nomina della Commissione prevista per il regolamento dei rapporti patrimoniali che si verranno a creare in materia di alloggi cooperativi fruenti del contributo dello Stato in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944. n. 425, e del decreto Ministeriale 4 luglio 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425;

Visto l'art. 2, 3° comma, del decreto Ministeriale 4 luglio 1945;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 e del decreto Ministeriale 4 luglio 1945 per le cooperative edilizie dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, fruenti del contributo dello Stato, è costituita come segue:

Presidente:

il Ministro per i lavori pubblici;

Membri:

avv. Feraudo Camillo, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione;

prof. Bozzi Carlo, consigliere di Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1946
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 292.

(3906)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Modificazioni di alcune disposizioni dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 75, 76, 91, 102 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni contenute nei suddetti articoli in relazione alla aumentata produttività delle rivendite generi di monopolio per effetto dell'inasprimento delle tariffe di vendita dei tabacchi e del mutato valore della moneta;

Visto il regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 201, convertito nella legge 8 giugno 1942, n. 706, che dà facoltà al Ministro per le finanze, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato di disciplinare, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la distribuzione e la vendita dei generi di monopolio anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace a decorrere dal 15 aprile 1946;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per poter riprendere dal 1° luglio 1946 la riscossione dei canoni sospesa a causa della guerra e considerato che le disposizioni in esso contenute saranno riprodotte in apposito atto legislativo;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 75, 76, 91 e 102 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

art. 75. — Le rivendite si distinguono in tre categorie a seconda del reddito e cioè:

1ª categoria: rivendite con reddito superiore a L. 50.000;

2ª categoria: rivendite da oltre L. 35.000 a L. 50.000;

3ª categoria: rivendite con reddito non eccedente le L. 35.000.

La categoria nella quale debbono classificarsi le rivendite è determinata in base al reddito medio degli ultimi due anni finanziari.

Il reddito è costituito dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.

Art. 76. — Le rivendite debbono, in ogni esercizio finanziario pagare un canone commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando questo reddito abbia superato le L. 50.000.

Il canone, sulla parte di reddito eccedente le L. 50.000 è liquidato in base alla seguente scala graduale:

da oltre L. 50.000 fino a L. 80.000, il 20 per cento;
da oltre L. 80.000 fino a L. 240.000, il 30 per cento;
da oltre L. 240.000 fino a L. 400.000, il 40 per cento;
da oltre L. 400.000, il 50 per cento.

E' concessa una riduzione sul canone: del 20 per cento per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; del 30 per cento per quelle in Comuni con oltre 100.000 abitanti; del 40 per cento per quelle in Comuni con oltre 200.000 abitanti e del 50 % per quelle in Comuni con oltre 500.000 abitanti.

La popolazione del Comune è quella accertata come residente legale con l'ultimo censimento generale della Repubblica italiana.

E' in facoltà della Direzione generale di accordare di anno in anno un abbuono di canone entro il limite massimo del 30 per cento alle rivendite situate in località riconosciute come stazioni climatiche, termali e turistiche quando esse rispondano a particolari condizioni di ubicazione, di arredamento e di organizzazione del servizio e non godano di alcuna diminuzione di canone ai sensi del precedente comma.

Il canone minimo è stabilito in L. 100 all'anno.

Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni decimali del reddito e l'ultima cifra del reddito stesso è ridotta a zero.

Art. 91. — L'Amministrazione ha facoltà di conferire liberamente per contratto a trattativa privata le rivendite ordinarie che abbiano un prelevamento annuo di tabacchi nazionali per il valore di almeno quattro milioni e siano ubicate in vie o località dove il funzionamento di esse, a giudizio dell'Amministrazione stessa, sia di particolare utilità nell'interesse del servizio.

Valgono anche per questi conferimenti le disposizioni dell'art. 76 del presente decreto, nonchè degli articoli 77 e 78 del regio decreto 14 giugno 1941, numero 577.

Art. 102. — Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite. Tuttavia, per le rivendite di 1ª categoria conferite mediante contratto, che abbiano un reddito annuo, valutato ai sensi dell'art. 75 del presente decreto, non inferiore a L. 150.000, l'Amministrazione ha facoltà, quando risulti da atto avente data certa che il complesso dell'azienda di cui la rivendita fa parte ed il locale ove essa è ubicata siano stati ceduti, di consentire che il cessionario dell'azienda subentri nel contratto d'appalto della rivendita a condizioni, per essa l'Amministrazione almeno uguali.

Art. 2.

Le suindicate disposizioni saranno riportate in atto legislativo.

Il presente decreto che entrerà in vigore il 1° luglio 1946, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1946
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 324. — EMANUELE

(3873)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica ed edile di La Spezia, Sarzana, Levanto e Deiva, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2, foglio n. 238. — BOUSQUET

(3993)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90 con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica del comune di Torino che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Roma, addì 1° ottobre 1946

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
D'ARAGONA

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1946
Registro Lavoro e previdenza n. 2. — BOUSQUET

(3992)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1946.

Determinazione del salario medio giornaliero a carattere nazionale nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative e carovane facchini, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto l'accordo stipulato il giorno 5 ottobre 1946 tra i rappresentanti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i rappresentanti del Sindacato nazionale facchini, per la fissazione di un salario medio convenzionale a carattere nazionale e dei periodi di occupazione media mensile per i facchini riuniti in cooperative e carovane;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari le cooperative e carovane facchini sono suddivise nelle sei seguenti classi, in base alla popolazione dei vari centri presso cui le stesse hanno sede.

Il salario medio convenzionale è fissato nell'importo indicato a fianco di ciascuna classe:

1ª classe - centri con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, L. 180;

2ª classe - centri con popolazione da 300.000 a non oltre 500.000, L. 165;

3ª classe - centri con popolazione da 100.000 a non oltre 300.000, L. 145;

4ª classe centri con popolazione da 50.000 a non oltre 100.000, L. 130;

5ª classe centri con popolazione da 20.000 a non oltre 50.000, L. 110;

6ª classe centri con popolazione fino a 20.000 abitanti, L. 100.

Art. 2.

Con separati decreti saranno approvati i periodi di occupazione media che saranno stabiliti di comune accordo tra le sedi provinciali dell'I.N.P.S. e le rappresentanze locali delle cooperative e carovane facchini.

Tali periodi avranno decorrenza unica dal 1° dicembre 1946.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1946.

Roma, addì 15 ottobre 1946

(3877) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione presso il Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena);

Decreta:

I signori geom. Mario Mari di Settimio, cav. Osvaldo Della Giovampaola fu Vittorio e rag. Carlo Tiradritti fu Ladislao, sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Montepulciano (Siena) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

(3859) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 maggio 1946, con il quale il prof. Achille Marzarotto venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Considerato che il prof. Marzarotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. avv. Valentino Rossi fu Valentino è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1946.

Apertura di uno sportello in San Michele del Quarto (Venezia) della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Venezia, ente morale con sede in Venezia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Venezia, ente morale con sede in Venezia, è autorizzata ad aprire un proprio sportello in San Michele del Quarto (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3855)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Billi di Sandorno Amalia avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del 2 luglio 1946, n. 145.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 18-946 decisioni — N. 18-946 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 6 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dalla sig.a Billi di Sandorno Amalia fu Ubaldo e di Pirani Ada, nata a Casale Monferrato il 1° luglio 1895 e residente in Roma, via Guattani n. 17, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Poichè dunque deve ritenersi che la ricorrente non abbia mai svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista;

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Billi di Sandorno Amalia e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 1946, n. 145.

Roma, addì 6 novembre 1946

La Commissione
T. CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3842)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) — Avviso n. 18.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, serie 1ª, n. 3362, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Lastrico Bruno e Laura fu Enrico, minori sotto la patria potestà della madre Mascaretti Anna ved. Sastrico, col pagamento degli interessi in Verona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale CONTI

(2895)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	738478	1.718, 50	Raggio *Matilde* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	Raggio *Rosa Igea Matilde Iris* di Roberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.
Red. 3,50 % (1934)	61028	42 —	Caglia Ferro *Giuseppe* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre Cirillo Maria di Domenico ved. Caglia Ferro Antonino, dom. a Napoli.	Caglia Ferro *Giuseppa* fu Antonino, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	346107	140 —	Chiodi Francesco fu Pietro, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Chiodi *Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, dom. a Vercelli.
Id.	448986	350 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	299374	42 —	Chiodi Pierina fu Francesco, nubile, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 % (1935)	41170	1.650 —	Bona Galvagno *Lina* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicolò* fu Luigi, dom. a Torino.	Bona Galvagno *Marcella* fu Giacinto, moglie di Sachero *Nicola*, dom. a Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	863209	154 —	Caccianotti Luigi fu Lorenzo, dom. a Biandrate (Novara), con usufrutto a Pozzoli *Giovannina* fu Giuseppe ved. Caccianotti, dom. a Biandrate.	Come contro, con usufrutto a Pozzoli *Carolina Giovanna*, ecc., come contro.
Id.	863210	38, 50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	525527	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	193681	320 —	Violini *Aldo* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Fattore Lina fu Giuseppe, dom. a Novara.	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come contro.
Id.	193682	320 —	Violini *Angelo* fu Carlo, ecc., come sopra.	Violini *Aldo Angelo*, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	210673	70 —	Vismara *Giancarlo* di Antonio, dom. in Milano.	Vismara *Carlo Giovanni Mauro Virginio* di Antonio, dom. in Milano.
Id.	321808	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	357806	70 —	*Cipollini Maria Lena* fu Bartolomeo, minore sotto la tutela della nonna Re Nina fu Giovanni ved. Walter Emilio, dom. a Omegna (Novara).	*Cipollina Maria Maddalena*, ecc, come contro.
Id.	301710	56 —	Addeo Raffaele di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Raffaele di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346518	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301713	17, 50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.
Id.	301708	56 —	Addeo Antonio di *Felice*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Marigliano (Caserta).	Addeo Antonio di *Giovanni Angelo Felice* ecc., come contro.
Id.	346517	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	301711	17, 50	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Felice* fu Antonio.	Come sopra, con usufrutto ad Addeo *Giovanni Angelo Felice* fu Antonio.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	269532	1.358 —	Torricelli Amalia fu Melchiorre, minore sotto la patria potestà della madre Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luisa detta Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli, dom. a Torino, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Id.	407821	595 —	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Gina* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Gina* fu Pietro ved. Torricelli.	Come sopra, sotto la patria potestà della madre Barra *Luigia* fu Pietro, con usufrutto a Barra *Luigia* fu Pietro ved. Torricelli.
Cons. 3,50 % (1906)	641442	700 —	*Gralatk Margherita* fu *Massimiliano*, nubile, dom. a Firenze.	*De Gralatk Margherita Maria* fu *Massimo*, nubile, dom. a Firenze.
B. T. Nov. 4 % 1943 Serie E	175	Cap. nom. 20.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comolli Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comolli Alessandro* fu Luigi.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri da *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi, rappresentati dal padre, indivisi, con usufrutto a *Comoli Pietro Luigi Alessandro* fu Luigi.
Id.	177	20.000 —	*Comolli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto e Margherita, moglie di Lombardi Italo di *Pietro Luigi Alessandro*, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. Nov. 5 % 1949 Serie A	2126	84.000 —	*Comolli* Umberto di *Alessandro*, *Comolli* Margherita di *Alessandro*, moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	*Comoli* Umberto di *Pietro Luigi Alessandro*, *Comoli* Margherita di *Pietro Luigi Alessandro* moglie di Lombardi Italo e figli nascituri, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3290) Roma, addì 21 ottobre 1946 *Il direttore generale:* CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 novembre 1946 - N. 240

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	83 —
Id. 3,50 % 1902	82,95
Id. 3 % lordo	69,60
Id. 5 % 1935	92,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 5 % 1936	92,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	97,375
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,525
Id. 5 % convertiti 1951	96,80

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 novembre 1946 - N. 241

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	82,875
Id. 3,50 % 1902	82,85
Id. 3 % lordo	69,50
Id. 5 % 1935	92,375
Redimibile 3,50 % 1934	80,10
Id. 5 % 1936	92,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,125
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,775
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,80
Id. 5 % convertiti 1951	96,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ischia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 3 settembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ischia (Napoli), di un mutuo di L. 1.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3928)

Autorizzazione al comune di Amandola a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 29 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Amandola (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 695.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4001)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 6 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari), di un mutuo di L. 1.160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4002)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 15 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di L'Aquila, di un mutuo di L. 28.469.000 con uno degli istituti all'upo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4003)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Avellino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 15 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Avellino, di un mutuo di L. 22.556.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4004)

Autorizzazione al comune di Lucera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 30 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lucera (Foggia), di un mutuo di L. 1.450.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3917)

Avviso di rettifica

Il comunicato relativo alla autorizzazione al comune di Popoli a contrarre un mutuo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 13 agosto 1946, si riferisce all'integrazione del bilancio 1946 e non all'integrazione del bilancio 1945, come è stato erroneamente pubblicato.

(4021)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a 164 posti di uditore giudiziario, riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 8, 123 a 129 e 269 dell'ordinamento giudiziario approvato col regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, che detta le norme per il concorso di ammissione in magistratura;
Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, riguardante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;
Ritenuto che in applicazione del disposto di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, sono stati accantonati n. 328 posti di uditore giudiziario;
Ritenuto che a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 26 marzo 1941, la metà dei posti come sopra accantonati e cioè 164 posti, può essere conferita anche prima del termine stabilito dall'art. 1 del regio decreto sopracitato;
Vista la lettera in data 18 settembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per 164 posti di uditore giudiziario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 164 posti di uditore giudiziario. Questo concorso è riservato:
1) a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione;
2) a favore di coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda d'ammissione a concorsi precedenti o raggiungere la sede di esame.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:
a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;
b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;
d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di anni 35.
Il limite massimo di età è elevato:
1) di nove anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;
2) di cinque anni per coloro che hanno prestato servizio militare nella guerra 1914-1918, che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, e per i cittadini deportati dal nemico;
3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
L'elevazione di cui alla lettera *a*) del n. 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato, ed in confronto degli aspiranti che, appartenendo al personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, od al personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, abbiano compiuto, alla data del presente bando cinque anni di lodevole servizio (regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435).

Le qualità di cui ai due comma precedenti devono risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

c) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una università dello Stato.

Alla laurea conseguita in una università dello Stato, è equiparata, per coloro che appartengano alle provincie annesse, la laurea conseguita, in una università dell'ex impero austriaco, anteriormente, però, al 21 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti di cui al n. 2) dell'art. 1, per essere ammessi al concorso, devono comprovare di essersi trovati nelle condizioni previste dalla legge ed inoltre che, alla data del bando del concorso precedente, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, possiedono alla data del presente bando.

Art. 3.

Coloro che, in precedenti concorsi, abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non avere potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, sono ammessi a sostenere le prove orali nel concorso di cui al presente bando.

Art. 4.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministero per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere, nel prescritto termine di giorni 60, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 5.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da lire sedici, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da lire otto).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato medico (carta da bollo da lire otto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Il certificato medico deve essere vistato dal capo dell'ufficio civile o militare a cui il sanitario appartiene, ovvero dal sindaco.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

d) ritratto in fotografia su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. Su tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè la prescritta marca da bollo da lire otto.

La firma del notaio deve essere legalizzata;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del Sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 4, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) dell'art. 5, insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero da dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la lotta di liberazione o di figlio di invalido o di mutilato di guerra, o d'invalido per la lotta di liberazione, deve risultare da certificato in bollo da lire otto da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualità di ferito in combattimento.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri, devono comprovare tal loro qualità esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualità di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve provarsi esibendo la decisione definitiva della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della qualifica stessa.

Qualora non ancora sia avvenuto il riconoscimento della qualifica, gli aspiranti possono provvisoriamente provarla esibendo un'attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.

In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per le informazioni raccolte, non risultino, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Non sono dei pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

Agli effetti dell'ammissibilità, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) diritto penale;
4) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto amministrativo e costituzionale;
6) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 9.

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, le sedi di Corte di appello ed i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 98 punti e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Saranno nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

A favore di coloro che saranno ammessi a sostenere nel concorso di cui al presente bando le sole prove orali ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 12.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le preture, i tribunali e le procure della Repubblica per compiere un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni, ma dopo almeno un anno di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, possono essere destinati, con giurisdizione piena, ai posti vacanti nei tribunali, nelle procure della Repubblica, in sottordine nelle preture, come reggenti nelle preture prive di titolare, nonchè in funzioni di vice pretore nelle preture, di cui all'art. 31 del vigente ordinamento giudiziario.

E' salva peraltro la facoltà riconosciuta al Ministro di grazia e giustizia dall'art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352 e prorogata fino al 31 dicembre 1947 dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

Roma, addì 4 ottobre 1946

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1946
Registro n. 20, *foglio n.* 143.

(4005)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B), riservato ai reduci

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente i limiti di età per l'ammissione agli impieghi del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Vista la legge 25 giugno 1940, n. 827, recante nuove norme sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 98, colla quale il Ministro per la grazia e giustizia è stato autorizzato ad assumere gli idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente la elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante norme per il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1941, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, col quale fu indetto un concorso per esami a 320 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, riservando altri 320 posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Visti i decreti Ministeriali 20 settembre 1941, 22 marzo 1942 e 20 giugno 1942, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 30 gennaio 1942, 13 aprile 1942 e 16 luglio 1942, coi quali furono assunti complessivamente numero 188 candidati dichiarati idonei nel concorso per 170 posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1940, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Visti i decreti Ministeriali 8 maggio 1944 e 18 novembre 1944, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 26 agosto 1944 e 16 febbraio 1945, coi quali furono assunti complessivamente n. 267 candidati dichiarati idonei nel concorso per 320 posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, riservando altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per concorsi da bandire dopo il loro congedamento;

Considerato che in totale risultano accantonati n. 775 posti, di cui la metà (387 posti) può essere subito messa a concorso, lasciando l'altra metà (388 posti) accantonata per un successivo concorso da indire nel termine previsto dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera in data 16 settembre 1946, numero 76843/12106.2.6.10/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 387 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo *B*), riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Sono ammessi a parteciparvi anche coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando di concorso per 320 posti di volontario di cancelleria (16 settembre 1941) e l'espletamento delle prove scritte di esame dello stesso concorso (21-22 giugno 1942), si siano trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione a detto concorso o raggiungere la sede di esame, purchè comprovino di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del concorso originario (25 agosto 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite di età, possiedano alla data del presente bando.

Non possono partecipare al concorso le donne.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da lire 12, scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda ed i prescritti documenti dovranno essere presentati o dovranno pervenire alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare nel prescritto termine di 60 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine: ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda ed i documenti al Ministero.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare nel termine suindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del regio decreto 25 agosto 1942, n. 1101;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dalla competente autorità comunale. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune, nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per gli invalidi di guerra, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

6) fotografia formato tessera, autenticata su carta legale dal sindaco o da un notaio, a meno che il candidato dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma o fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica; di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

9) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla elevazione del limite di età.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 30 alla data del presente bando.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 a 5 maggio 1936;

d) per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e per i combattenti della guerra di liberazione;

e) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico.

Tali limiti sono poi elevati a 44 anni:

f) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

g) per gli ex-combattenti decorati al valor militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione per delitti commessi sotto le armi;

h) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capi di famiglia numerosa, senza pregiudizio dei maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Infine, i limiti di età di cui ai precedenti comma sono elevati:

i) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *i*), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Parimenti si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse; quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio e sempre che siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Solamente i candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, certificato medico, del casellario giudiziale.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi dalla competente autorità militare.

I decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o di promozioni per merito di guerra o di ferito in combattimento o della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, devono essere prodotti in originale od in copia autentica notarile.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido di guerra ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sia intervenuto il riconoscimento della qualifica di cui al precedente comma, fino a quando il riconoscimento stesso non sia avvenuto.

Gli impiegati civili di ruolo dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali intendano avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, previsto dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risulti che abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio, integrato con gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè con la indicazione della data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del precedente art. 3 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Per i certificati rilasciati dal Sindaco di Roma, dal segretario della procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 2), 3), 4) e 6) dell'art. 3.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 3, il certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati, infine, che rivestano la qualifica di aiutante di cancelleria o segreteria giudiziarie di ruolo o di aiutante di cancelleria avventizio, potranno limitarsi a produrre il titolo di studio, insieme ad un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze prestano servizio, dal quale risulti che essi prestano lodevole servizio; mentre quelli che rivestano la qualifica di cancelliere avventizio, potranno esibire soltanto quest'ultimo certificato.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore breve termine perentorio, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, ed i candidati dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, nonchè gli estremi del concorso per cui è stato prodotto.

Non possono partecipare al concorso coloro che avendo già preso parte a due precedenti concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita la idoneità. Parimenti non saranno ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte od una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Nè, infine, possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso per 320 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, bandito con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, e ciò a norma dell'art. 1 u. c. del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

1) Nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) Nozioni di procedura penale;

3) Nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie, e servizi di cancelleria;

4) Nozioni di diritto privato;

5) Nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma od in altre sedi ed in due distinti giorni che verranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Coloro che nel concorso per 320 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, abbiano ottenuta l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso. A tal fine la votazione complessiva è stabilita tenendo conto della media dei voti riportati nelle prove scritte del precedente concorso e dal voto riportato nella prova orale del presente concorso.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti per la prova facoltativa di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie.

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio e durante il periodo di prova, verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

La nomina di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso la sola prova orale, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso per 320 posti di volontario di cancelleria, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1941, nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà, ai soli effetti giuridici, dal 7 luglio 1943. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 12.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 9, ed ai fini del conseguimento della qualifica di stenografia o di tavolarista, di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per l'inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente.

L'esame s'intende superato se il candidato consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle prove sostenute.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1946.

Il Ministro: GULLO

Registrato alla Corte dei conti il 15 *novembre* 1946

(4006)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.